



9

N.279/2018/DC R.G.N.R.

SENTENZA N.57/2019

Data della sentenza:

N.32/2019

Reg. Gen. Mod. 16

16 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

Data di deposito:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

24.12.2019

IL TRIBUNALE MILITARE DI VERONA

Estensore Dott.

*Sezione Seconda*

E.della RATTÀ RINALDI

composto dai signori

Data irrevocabilità:

1 Dott. Massimo BOCCHINI Presidente

2 Dott. Enrico della RATTÀ RINALDI Giudice

Estratto esecutivo al PM

3 Ten. Col. El Paolo LEOGRANDE Giudice militare

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Dott. Massimo

Art. 27 reg.es. c.p.p.

DI CAMILLO e con l'assistenza del Dott. Massimo BIAGINI, ha

pronunciato in pubblica udienza la seguente

N. Reg. Repertorio

**S E N T E N Z A**

Nel procedimento a carico di:

Iscrizione SIC

[REDACTED], nato il [REDACTED]

effettivo al 7° Reggimento Alpini in Belluno; Serg. Magg. El. Libero.

Mod. 1/A/SG

Difeso dall'avv. Antonio VELE, di fiducia, del foro di Napoli.

Domicilio dichiarato per le notifiche presso il Reparto di

N. Reg. Esec

appartenenza.

**I M P U T A T O**

del reato di:

Impugnazione

"diffamazione pluriaggravata e continuata" (artt. 81 e 99 c.p.,

227, 47 n. 2 c.p.m.p., art. 3 D.L. 26/06/1993 n. 122), perché,

Sergente Maggiore in servizio presso il 7° Reggimento Alpini di

9

Belluno, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, consuetudinariamente, durante le cerimonie dell'alzabandiera e durante gli addestramenti (marce in montagna e addestramenti individuali al combattimento), alla presenza di numerosi militari e, quindi comunicando con più persone, offendeva la reputazione del Capitano [REDACTED] proferendo frasi del tipo "*sto marocchino di merda gliela farò pagare in un modo o nell'altro*", "*sto marocchino non è degno di stare nell'esercito italiano*", "*ha rubato un posto in Accademia ad un italiano*", "*sto stronzo*", "*sto bastardo, prima o poi gliela farò pagare*", "*è un pezzo di merda, sto meschino*".

Con l'aggravante di essere militare rivestito di un grado, della recidiva e dell'aver commesso il fatto per finalità di discriminazione, di odio etnico, nazionale e razziale.

Fatti commessi in Belluno, in periodo compreso tra la fine del 2014 e metà del 2017.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'udienza preliminare del 30.4.19 l'imputato è stato rinviato a giudizio e citato a comparire per l'udienza dibattimentale del giorno 8.7.19. All'udienza preliminare è stato altresì presentato atto di costituzione di parte civile da parte della persona offesa [REDACTED] [REDACTED] ammesso. Non è stata disposta alcuna notifica, essendo presenti tutte le parti.

Il P.M. e il difensore dell'imputato hanno presentato le rispettive liste dei testimoni, tempestivamente.

9

Alla prevista udienza dibattimentale tutte le parti si sono presentate.

La difesa dell'imputato ha presentato eccezione di difetto di giurisdizione, rigettata con ordinanza allegata al verbale di udienza.

Il P.M. ha richiesto l'audizione dei testi della propria lista e l'acquisizione di documenti; il difensore di parte civile non ha presentato autonome richieste di prova se non l'esame dell'imputato; la difesa dell'imputato ha richiesto l'esame dei testi della propria lista. Il Tribunale ha ammesso tutte le prove.

L'istruttoria dibattimentale si è svolta nel corso delle udienze dei giorni 8.7.19, 9.10.19, 7.11.19, 16.12.19. In data odierna, le parti hanno concluso richiedendo, il P.M., sentenza di condanna alla pena di quattro mesi di reclusione militare; la parte civile condanna penale e condanna al risarcimento del danno e al pagamento delle spese come da conclusioni scritte; la difesa sentenza di assoluzione e, in subordine, minimo della pena e doppi benefici.

#### ESAME DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il P.M. ha allegato al fascicolo dibattimentale due sentenze, passate in giudicato. Una è stata emessa nei confronti dell'imputato ed è una sentenza di condanna per un reato analogo commesso nel 2005; l'altra è stata emessa nei confronti della parte civile in un processo in cui l'imputato era persona offesa, per una condotta di violenza contro inferiore del 2016, per la quale vi è stata assoluzione per la particolare tenuità del fatto.

Il P.M. ha anche ottenuto l'acquisizione al fascicolo del foglio matricolare e caratteristico dell'imputato, da cui risulta una carriera

9

iniziata nel 1993, caratterizzata da due elogi tributatigli nel 1995 ed altri due nel 2009; nonché da sei provvedimenti disciplinari di consegna semplice, inflitti fra il 2001 e il 2006.

Infine è stato acquisito, su impulso della pubblica accusa, uno schema riportante le presenze in servizio dell'imputato e dei tre testimoni inclusi nella lista dei testimoni presentata dal P.M.

#### ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE

Qui di seguito sono esposte in sintesi le dichiarazioni rese dalle persone che sono state sentite nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

██████████ Militare in congedo, ha svolto servizio militare fra il 2015 e il 2018; fra il 2015 e il 2016 è stata sotto il comando del ██████████. Ha riferito che, durante l'alzabandiera, nonché durante le pause delle lezioni, l'imputato era solito pronunciare le frasi indicate in imputazione, in particolare affermando, con riferimento alla parte civile, che gliel'avrebbe fatta pagare per dei fatti precedenti e che, essendo marocchino, non doveva far parte dell'Esercito Italiano. Ha chiarito che tali frasi venivano pronunciate ogni mattina, ma in tono basso, tale, quindi, da poter essere sentito solo dalle persone che si trovavano accanto al propalante. Ha indicato alcune persone che potrebbero aver sentito queste espressioni, cioè i militari A ██████████

██████████ ha soggiunto che tali continui atteggiamenti avevano prodotto nella ripartizione di cui la teste faceva parte un

3

diffuso sentimento di discredito tanto che, in una occasione in cui il

██████████ degli appunti sul berretto che i militari di truppa indossavano, essi non ne tennero conto perché provenienti da un Ufficiale la cui opinione, in qualche modo, non contava. Ha aggiunto che l'imputato, nelle pause delle lezioni, indicava le ragioni del suo astio per il fatto che, in un'occasione, la persona offesa gli aveva abbassato le valutazioni caratteristiche.

Su domanda della difesa, ha chiarito che la sua posizione era particolarmente favorevole per sentire le esternazioni dell'imputato, perché si trovava quasi sempre in prima fila e sulla sinistra. Fra le persone indicate, ha altresì specificato che, in posizione favorevole, si trovavano spesso anche ██████████

Ha saputo indicare, quale persona presente all'episodio del berretto, solo ██████████.

La teste ha avuto occasione di mostrare la propria attendibilità sul piano del carattere particolareggiato, privo di contraddizioni, disinteressato e verosimile della propria deposizione perché il controesame della difesa dell'imputato è stato particolarmente penetrante e teso a dimostrare eventuali manchevolezze sotto gli indicati profili, al limite del defatigatorio.

██████████ ha dichiarato di aver sentito, in diverse occasioni, delle lamentele proferite dall'imputato nei confronti della persona offesa. In particolare, è capitato in diverse occasioni che l'imputato, vedendo passare la persona offesa, dicesse delle parole offensive nei suoi riguardi, che ha saputo

9

richiamare solo su contestazione in aiuto alla memoria, con esclusivo riferimento alla seconda parte dell'imputazione, quella priva di riferimenti alle origini della persona offesa. Ha inoltre riferito su simili episodi avvenuti fra il 2014 e il 2015 durante l'alzabandiera, riferendo che solo le persone che si trovavano – come egli stesso – presso l'imputato potevano aver sentito, come per esempio

[REDACTED]  
[REDACTED] Ha dichiarato di essere stata alle dipendenze dell'imputato fra il 2015 e il 2017. Durante questo periodo, secondo la sua deposizione, l'imputato, in molte occasioni, con grande frequenza, quasi quotidianamente, ha pronunciato le frasi indicate in imputazione, chiarendo che ella stessa (in ragione del suo ruolo di comandante di squadra) si trovava in prima fila e che quindi era in una posizione che le consentiva di sentire bene; fra le persone che potrebbero anche aver sentito ha indicato [REDACTED]

[REDACTED],  
[REDACTED].  
Ha dichiarato di non ricordare, in particolare, l'episodio del berretto riferito dalla teste [REDACTED]

Su domanda della parte civile ha dichiarato di essere rimasta turbata dall'utilizzo di espressioni di discriminazione razziale.

La teste si è dimostrata, come la teste [REDACTED] particolarmente attendibile, per le stesse ragioni indicate con riferimento a quella.

[REDACTED] Indicato dalla teste [REDACTED] come persona che avrebbe potuto aver sentito le frasi indicate in

9

imputazione. Ha affermato che l'imputato è stato suo vice-comandante di plotone per circa un anno e mezzo, prima del 2017, durante il quale quotidianamente veniva svolto l'alzabandiera. Ha affermato di non ricordare di frasi diffamatorie rivolte dall'imputato riguardanti la persona offesa, aggiungendo di essersi trovato talvolta accanto all'imputato, qualche altra volta in posizione opposta. Riguardo alla teste [REDACTED] ha detto che poteva trovarsi in posizione favorevole per sentire eventuali frasi pronunciate a bassa voce dall'imputato; relativamente a quest'ultima e agli altri testi [REDACTED] ha riferito che costoro non gli hanno mai riportato frasi diffamatorie pronunciate dall'imputato. Ha infine aggiunto di aver avuto un rapporto puramente professionale con l'imputato.

[REDACTED] Ha servito fra il 2015 e il 2017 alle dipendenze dell'imputato, il quale era vice-comandante del plotone di cui egli faceva parte. Non è stato citato da nessuno dei testimoni quale persona che avrebbe potuto sentire le frasi indicate in imputazione ed effettivamente ha affermato che egli normalmente era schierato, durante l'alzabandiera, in fondo al plotone, dunque distante dall'imputato. Ha confermato che Genito e Barcaro erano posizionati in posizione anteriore, dunque favorevole all'ascolto di frasi pronunciate a bassa voce.

**Sig.** [REDACTED] Indicato dai testi [REDACTED] e [REDACTED] come persona che avrebbe potuto sentire le frasi indicate in imputazione, perché normalmente collocato in posizione favorevole. Ha

9

confermato che, fra il 2015 al 2017, ha prestato servizio militare ed ha avuto quale suo superiore l'imputato. Ha negato con enfasi che l'imputato abbia pronunciato le frasi indicate in imputazione, aggiungendo, senza che gli fosse posta la domanda, che si trovava nelle prime file e che, se tali frasi fossero state pronunciate, egli le avrebbe sicuramente sentite. Ha poi dichiarato, dopo qualche risposta elusiva, di aver aggiunto spontaneamente tale particolare non perché qualcuno gli avesse precedentemente riferito dell'importanza, per questo processo, di questo elemento, ma per esserselo autonomamente immaginato. Ha poi aggiunto che la teste Andreola si trovava quasi sempre in fondo allo schieramento, mentre [REDACTED] era effettivamente nei primi posti; rispetto alla posizione di [REDACTED], non ha saputo riferire.

[REDACTED] nato da [REDACTED] quale persona che, per la sua posizione, avrebbe potuto sentire le frasi indicate in imputazione, ha in realtà dichiarato che egli si posizionava dietro ed ha dichiarato di non aver mai sentito siffatte frasi. Ha confermato che [REDACTED] si posizionava in posizione anteriore, mentre non ha saputo riferire sulla posizione di [REDACTED]

[REDACTED] dalla teste [REDACTED] quale persona che, in virtù della sua posizione, avrebbe potuto sentire le frasi indicate in imputazione. Non ha saputo riferire né sul ruolo dell'imputato, né sul tempo durante il quale è stato suo diretto superiore, né sulla sua posizione nel plotone, benché, data la sua statura, la sua posizione avrebbe dovuto essere nelle file posteriori;





9

occasioni all'alzabandiera in presenza dell'imputato, tuttavia in posizione posteriore essendo alto di statura. Non è stato in grado di riferire su eventuali frasi diffamatorie pronunciate dall'imputato. Ha escluso nella maniera più assoluta di aver condiviso o percepito opinioni dell'imputato su persone di origine straniera.

████████████████████ Citato dalla teste ██████ quale persona che avrebbe potuto sentire le frasi indicate in imputazione, ha in realtà dichiarato che egli si trovava in posizione posteriore, quindi distante dall'imputato. Per un periodo è stato alle strette dipendenze dell'imputato ed ha svolto insieme a quest'ultimo l'alzabandiera ed ha negato, coerentemente con la posizione da lui occupata, di aver mai sentito frasi diffamatorie pronunciate con riferimento alla persona offesa.

████████████████████ Non è stato citato da alcun teste come persona che, per la sua posizione, avrebbe potuto sentire le frasi indicate in imputazione. Non ha saputo riferire su alcuna delle frasi indicate in imputazione. A differenza della maggior parte dei testi sentiti, ha dichiarato che la posizione degli appartenenti al plotone non dipendeva dalla statura.

████████████████████ Citato dalla teste ██████ come persona che, per la sua posizione, avrebbe potuto sentire le frasi diffamatorie indicate in imputazione. Ha confermato di essere stato alle dirette dipendenze dell'imputato a partire dal 2016 e di aver partecipato all'alzabandiera nelle prime file, negando di aver sentito le frasi indicate in imputazione. Ha altresì dichiarato di non essere

9

stato a conoscenza del precedente episodio, che diede luogo al processo già celebrato in questa sede, del quale è sentenza in atti.

Ha sottolineato con enfasi di non essere preparato su questo tipo di argomenti, essendo una persona che si interessa solo ai fatti propri.

Ha infine dichiarato, alquanto sorprendentemente in considerazione della vaghezza dei restanti ricordi e dell'inverosimiglianza dell'asserto, nonché del fatto che la dichiarazione si riferiva a uno dei principali testi a carico, che la teste [redacted] partecipava raramente alle attività del plotone, per poi correggersi e affermare, rispondendo alle domande del Collegio, di non averne alcun ricordo.

[redacted] Citato dalle testi [redacted] come persona che avrebbe potuto sentire le frasi indicate in imputazione, ha dichiarato che, in realtà, era schierato nelle file posteriori e non è stato in grado di riferirne.

[redacted] Citata dalla difesa, non indicata fra le persone che avrebbero potuto sentire le frasi incriminate dalle principali testi d'accusa. Ha riferito di non aver sentito alcuna espressione diffamatoria, aggiungendo peraltro che, essendo molto alta, era posizionata, nel plotone, in ultima fila. Su domanda della difesa ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata dal Cap.

[redacted], durante la quale quest'ultimo le chiese se vi erano state frasi diffamatorie nei suoi confronti, pronunciate da Lo Manto e che, alla sua risposta negativa, il Capitano le chiese se avesse voluto mettere per iscritto quanto dettogli oralmente.

[redacted] Citato dalla difesa di parte civile, ha dichiarato

9

di aver prestato servizio alle sue dipendenze fra nel 2014, per qualche mese. Ha dichiarato che, durante l'alzabandiera nonché durante le lezioni, l'imputato ha proferito numerose volte insulti riguardanti il Cap. [REDACTED] corrispondenti a quelli indicati in imputazione e riguardanti l'etnia di origine della persona offesa. Ha inoltre aggiunto che, normalmente, durante l'alzabandiera, egli si trovava nelle prime file, nonostante l'alta statura, in funzione del suo grado. Ha inoltre dichiarato di aver appreso del processo da un giornale e di aver conseguentemente contattato la persona offesa dichiarandosi disposto a testimoniare.

**Dichiarazioni spontanee dell'imputato** Ha elencato una serie di torti da lui subiti, nel corso degli anni, da parte del Cap. [REDACTED]. Ha inoltre dichiarato di aver saputo che lo stesso aveva contattato la teste [REDACTED] numerosi altri militari per ottenere dichiarazioni in suo favore. Ha inoltre fatto riferimento a un contenuto inserito, nel 2014, da parte del Cap. [REDACTED] nel portale *facebook*, contenente espressioni di disprezzo nei confronti dei siciliani. Infine, ha fatto riferimento a dei documenti dai quali, secondo la sua prospettazione, emergerebbe che il teste [REDACTED] non è mai stato alle sue dirette dipendenze.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'accusa nei confronti dell'imputato è basata sulla testimonianza resa dai quattro testi [REDACTED] testi hanno riferito, in modo chiaro e particolareggiato, che l'imputato era solito, durante l'alzabandiera ed in altre occasioni, pressoché

9

quotidianamente esprimere commenti sprezzanti riferiti alla persona offesa; tali commenti venivano espressi a voce bassa e, spesso nel corso di un'attività, quale quella dell'alzabandiera, caratterizzata, in buona parte, da forti emissioni sonore (musica, marce dei diversi plotoni, ecc.), ragion per cui tali espressioni diffamatorie potevano effettivamente essere sentite soltanto da coloro i quali si trovavano nelle immediate vicinanze dell'imputato.

I testi ██████████ si sono riferiti al periodo di tempo indicato in imputazione, mentre ██████ al periodo immediatamente precedente. Quest'ultimo, pur non avendo contribuito con una prova storica del fatto descritto nell'imputazione, ha in ogni caso reso una testimonianza pienamente pertinente e rilevante, consolidando l'asserto secondo cui l'imputato è stato, per lungo tempo, solito compiere diffamazioni a sfondo razziale nei confronti della persona offesa.

Come già detto, tre dei quattro indicati testi ed in particolare ██████████ e ██████████ hanno dimostrato una attendibilità molto marcata durante l'esame incrociato, caratterizzato da uno strenuo tentativo della difesa di far rilevare inesattezze, contraddizioni, elementi in qualche modo opachi nella loro deposizione, tentativo che non è stato coronato da alcun successo perché i tre testi si sono mantenuti coerenti e particolareggiati, dimostrando, nel corso di tutto il lungo esame, di non far altro che ricorrere alla propria memoria e narrare fedelmente quanto da essi percepito.

Deve essere inoltre valorizzato il fatto che nella deposizione dei



quattro indicati testi non è possibile reperire elementi tali da indurre a dubitare del loro disinteresse, anzi il teste [REDACTED] ha riferito di non ricordare, in particolare, di insulti a carattere razziale mentre la teste [REDACTED] ha riferito di non ricordare l'episodio del berretto.

Se si fosse trattato di testimonianze precostituite allo scopo di danneggiare l'imputato, questi due elementi sarebbero stati irrinunciabili data la loro indubbia idoneità a porlo in una luce particolarmente negativa.

Posta la testimonianza dei quattro testi appena citati come principale fondamento dell'impianto accusatorio, poiché la condotta contestata all'imputato è descritta come compiuta davanti ad una pluralità indefinita di soggetti, è stato naturale cercare ulteriori riscontri e per tale motivo i quattro testi sono stati richiesti di indicare gli ulteriori militari che avrebbero potuto sentire le frasi illecite pronunciate dall'imputato.

Tre degli indicati testi, cioè [REDACTED] coerentemente con l'elemento, da essi stessi narrato, consistente nel tono di voce basso con cui le frasi oggetto dell'imputazione sono state pronunciate, hanno affermato di poter indicare soggetti i quali, data la loro posizione nel plotone, avrebbero potuto riferire, tuttavia senza dare alcuna rassicurazione sulla certezza né sulla probabilità che costoro avessero effettivamente sentito. In altri termini, stando alla testimonianza ricevuta dai tre, il fatto che gli ulteriori soggetti indicati fossero in grado di riferire rappresentava una possibilità e non certo qualcosa di certo o di altamente probabile.

9

La selezione del personale eventualmente in grado di riferire è stata fatta sulla base della posizione abitualmente occupata nel plotone: chi si trovava solitamente nelle prime file e possibilmente sul lato sinistro aveva la possibilità di sentire le parole pronunciate dall'imputato, gli altri no.

Di conseguenza, una cospicua parte dell'istruttoria dibattimentale è stata dedicata alla ricerca di ulteriori riscontri alle dichiarazioni dei principali testi d'accusa.

Tale ricerca non ha condotto all'acquisizione di prove dichiarative esplicitamente conformi a ciò che era stato dichiarato dai testi d'accusa; nello stesso tempo, tuttavia, nessuna esplicita smentita è risultata, poiché gli ulteriori testi si sono limitati a dichiarare di non aver sentito frasi offensive. D'altra parte, dal narrato dei primi testi non emergeva assolutamente che le persone citate dovessero necessariamente aver sentito, né che il numero totale dei testimoni oculari dovesse essere cospicuo, in ragione del tono di voce basso con il quale le frasi incriminate sono state pronunciate. La valutazione, poi, della parte di queste ulteriori testimonianze che non si riferisce in modo diretto al capo di imputazione ma ad elementi secondari, svolta in modo coordinato tenendo conto del loro complesso, conduce ad una sostanziale ulteriore corroborazione dell'impianto accusatorio, stante la presenza di un carattere delle narrazioni parzialmente reticente ed orientato a favore dell'imputato.

Occorre innanzitutto sottolineare che, dei tredici ulteriori testi sentiti,



due hanno palesato elementi di grave inattendibilità e di evidente orientamento in favore dell'imputato. Essi sono [REDACTED]. [REDACTED] ha dichiarato, senza che gli fosse stata posta la domanda, che egli si trovava nelle prime file e che, quindi, se [REDACTED] avesse detto qualcosa di scorretto, egli l'avrebbe sentito. Il teste ha quindi dimostrato, innanzitutto, di conoscere un elemento importante nell'ambito della valutazione dei fatti del presente procedimento e di conoscere in anticipo le domande che gli sarebbero state poste. Ha inoltre non solo offerto, spontaneamente e non richiesto, al Tribunale tale elemento ma ha anche suggerito la deduzione che il Tribunale avrebbe dovuto trarne, cioè che, se egli non aveva sentito, allora le frasi non erano state pronunciate; mentre gli veniva chiesto per quale motivo egli sapesse già che era importante conoscere la sua posizione del plotone egli ha risposto, solo dopo un lungo tentennamento ed in modo inverosimile, di averlo dedotto personalmente. Durante il lungo tentennamento ha pronunciato una sorta di arringa difensiva nella quale, scagliandosi contro una delle testi d'accusa, [REDACTED] ha affermato di aver trovato incredibile accusare di qualsiasi cosa l'imputato, che lui considerava una bravissima persona.

L'altro teste gravemente inattendibile è [REDACTED] il quale, essendosi mostrato dapprima particolarmente smemorato su tutto, richiesto di riferire sulla posizione di [REDACTED], ha dichiarato il fatto marcatamente inverosimile, nonché improvvisamente denotante un acuto spirito di osservazione, che quest'ultima non era mai presente



9

alle attività del plotone, il che è assurdo considerando che si trattava di un militare effettivo al Reparto e ivi inquadrato. Si tratta di un evidente maldestro tentativo di screditare una delle principali fonti testimoniali d'accusa del processo ed è significativo che il teste abbia manifestato questa decisa intenzione di estromettere totalmente un soggetto dal novero delle possibili fonti di conoscenza dei fatti, proprio con riguardo a uno dei principali testi d'accusa.

Esclusi questi due testimoni gravemente inattendibili e di nessun aiuto nella valutazione dei fatti di causa, residuano undici soggetti sentiti, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, alla ricerca di riscontri sui fatti. Di tali undici testimoni, indicati come coloro i quali, trovandosi solitamente fra le prime file, avrebbero potuto sentire qualcuna delle frasi diffamatorie, nove, cioè quasi tutti (██████████, ██████████), hanno negato che essi, solitamente, si trovassero nelle prime file o comunque in posizione favorevole per sentire l'imputato.

Si tratta di un elemento da considerare come statisticamente rilevante, nel senso che questa percentuale di contrasto fra le dichiarazioni, plurime, consistenti nell'indicazione delle persone in prima fila e il riconoscimento, da parte di queste ultime, del fatto di trovarvisi è troppo elevata per poter essere ascritta al caso. In altri termini, normalmente, se tre testimoni indicano undici soggetti come soggetti delle prime file, il fatto che uno o due fra questi lo neghino può essere considerato come espressione di un fisiologico margine di errore, attribuibile al caso. Il fatto che a negarlo siano stati nove

1

su undici è indicativo del carattere non casuale del fenomeno, cioè dell'esistenza di una necessaria eziologia. E la giustificazione potrebbe essere data, alternativamente, o dal fatto che i tre testi abbiano indicato, intenzionalmente, come appartenenti alle prime file soggetti che appartenevano in realtà alle ultime, o dal fatto che buona parte dei nove soggetti che hanno negato lo abbiano fatto preferendo mettersi in una posizione che li esonerasse dalla responsabilità di esprimersi, con effetti sull'esito di un processo penale, sulle frasi pronunciate dall'imputato.

Si ritiene che quest'analisi porti ad un rafforzamento dell'assunto accusatorio, per due ordini di ragioni. Innanzitutto la seconda spiegazione del fatto statisticamente rilevante (quella secondo cui i nove testi hanno, in prevalenza, preferito il *commodus discessus* dell'affermare di non aver potuto sentire) appare ben più plausibile della prima, giacché i testi d'accusa non avrebbero avuto alcuna plausibile ragione di indicare, al posto di militari delle prime file, militari delle ultime. Al contrario, come del resto l'esperienza giudiziaria insegna, i nove testi, nel porre sé stessi, nella loro narrazione, a distanza dal luogo di svolgimento dei fatti, hanno avuto la possibilità di sgravarsi, di fatto, dall'ufficio di testimone, come del resto avviene spesso allorquando un soggetto, chiamato a testimoniare in un processo concernente una persona rispetto alla quale è scomodo trovarsi nella posizione di teste d'accusa, inizia ad inserire nel suo narrato diversi elementi quali l'affermazione che è passato tanto tempo, che il teste si trovava impegnato in altra

9

attività, che c'era rumore, che era distante, che non ci ha fatto caso, e quant'altro valga a giustificare la mancata propalazione chiara del vissuto del teste nella sede giudiziaria.

Inoltre, anche accedendo all'ipotesi che i testi d'accusa abbiano intenzionalmente indicato erroneamente i soggetti delle prime file, ciò condurrebbe a ritenere non più gli ulteriori testi, ma direttamente i testi d'accusa come favorevoli all'imputato, con evidente automatico aggravamento della sua posizione.

Dei nove testi che hanno negato di far parte dei militari delle prime file o comunque in posizione favorevole per sentire le frasi dell'imputato, tre meritano una considerazione a parte. Uno di essi è

██████████ il Comandante del plotone, il quale è stato giustamente indicato come soggetto che, all'alzabandiera, si trovava in prima fila.

Tuttavia, egli si trovava in posizione opposta, giacché l'imputato si metteva sulla sinistra ed egli sulla destra. Di conseguenza è ben verosimile, in questo caso, sia che esso sia stato ragionevolmente indicato dai testi come persona che avrebbe forse potuto sentire, sia che egli non abbia effettivamente sentito.

Altri due hanno manifestato una particolare propensione al già menzionato *commodus discessus*, negando l'uno, ██████████ fatto che la posizione dei militari dipendesse dalla statura, l'altra, ██████████ addirittura la sua stessa presenza all'alzabandiera. Si tratta di dichiarazioni smentite dal complesso delle risultanze istruttorie ed evidentemente dirette a porre il medesimo dichiarante il più lontano possibile dalla responsabilità derivante dall'ufficio di



testimone. Tali due testimonianze appaiono utili a lumeggiare ulteriormente l'atteggiamento degli ulteriori testi che hanno negato di trovarsi nelle prime file.

Gli unici due testimoni che hanno ammesso di trovarsi abitualmente nelle prime file negando al contempo di aver sentito le frasi incriminate, senza incorrere in gravi sintomatologie di inattendibilità, sono [REDACTED]. Sul primo occorre però sottolineare che il teste [REDACTED] lo ha collocato nelle ultime file. Sulla seconda occorre sottolineare che ella stessa ha negato di avere contezza di un precedente episodio sfociato in un processo innanzi a questo Tribunale Militare, risalente a pochi anni orsono di cui è sentenza in atti, elemento inverosimile poiché si è trattato di un evento particolarmente rilevante nella vita della caserma.

Si ribadisce in ogni caso che si tratta di soggetti indicati per la possibilità, non per la certezza che essi avessero sentito. Ne consegue che, a fronte di quattro testimonianze coerenti, attendibili, saggiate a fondo dal penetrante esercizio del controesame da parte della difesa, il fatto che due testimoni, indicati come possibili (non necessari né probabili) percettori delle frasi incriminate, in realtà non le abbiano percepite, non scalfisce il solido impianto accusatorio. Ciò vale specie tenendo conto delle considerazioni svolte in merito alle caratteristiche generali dell'incarto probatorio del presente processo con riferimento alla presenza di elementi sintomatici di un atteggiamento reticente o quanto meno tendente alla vaghezza e talvolta visibilmente orientato in favore dell'imputato in molti dei



testimoni.

Deve essere sottolineato che, per il modo in cui l'accusa è strutturata, cioè per il fatto che essa si riferisce a condotte poste in essere comunicando con un insieme indefinito di persone, è del tutto normale e fisiologico che le parti, per esercitare il proprio diritto di difesa e di partecipazione al procedimento, siano andate alla ricerca di testimoni. Orbene, sulle modalità attraverso le quali questa attività è stata svolta dall'imputato non provengono rassicurazioni dall'atteggiamento dei testi a discarico, che sono incorsi sotto diversi profili nelle criticità finora esposte. Viceversa, sulle modalità perseguite dalla persona offesa è del tutto rassicurante quanto dichiarato dalla teste (della difesa) [REDACTED] la quale ha dichiarato di esser stata contattata dal Cap. [REDACTED] [REDACTED] al solo scopo di sapere se ella avesse mai sentito le frasi diffamatorie e, una volta data risposta negativa, di aver ricevuto la richiesta di mettere per iscritto la sua affermazione, in uno scritto che sarebbe stato piuttosto favorevole all'imputato che alla persona offesa, la quale evidentemente agiva allo scopo primario di ricostruire la verità dei fatti e non certo allo scopo di colpire l'imputato con qualsiasi mezzo.

Una apparente discrasia è quella che concerne la posizione nel plotone della teste [REDACTED] la quale ha dichiarato che, spesso, si trovava nelle prime file. Molti dei testi della difesa hanno dichiarato che la teste, per la sua statura piuttosto alta, avrebbe dovuto trovarsi più indietro (in terza o quarta fila, per esempio, secondo il



teste [redacted] quarta o quinta secondo [redacted]), tuttavia la teste ha specificato che la sua posizione nelle prime file era dovuta al fatto che tale era il posto riservato, a prescindere dalla statura, ai Comandanti di squadra. Non contraddice tale assunto il documento prodotto in data odierna dalla difesa, con il quale il Comandante del Reggimento dichiara che la militare non ha mai svolto l'incarico di Comandante di squadra. La teste infatti si è limitata a dire che spesso, in mancanza dei soggetti ufficialmente preposti all'incarico di Comandante di squadra, ella veniva incaricata di sostituirli e di porsi nelle prime file durante l'alzabandiera e non ha giammai asserito di esser stata investita dell'incarico di Comandante di squadra, ragion per cui non vi è alcuna contraddizione fra quanto da lei affermato e il documento prodotto. Ciò a prescindere da ogni considerazione circa la ritualità del deposito del citato documento solo in data odierna e subito prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale, laddove la difesa ne aveva avuto la disponibilità fin dal 21.8.19 e, nel caso in cui esso fosse stato conferente, ulteriori accertamenti sarebbero stati necessari e, soprattutto, sarebbe stato necessario riservare il diritto di controdeduzione alle altre parti.

Risulta pertanto provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'assunto accusatorio, sulla base delle dichiarazioni rese dai quattro testi [redacted] non contraddetti da nessuna delle ulteriori risultanze ed anzi rafforzati da una serie di considerazioni, come quelle sopra svolte, sull'anomalia delle dichiarazioni discordanti circa la propria posizione da parte di tutti i

testi nonché sulla presenza di dichiarazioni visibilmente orientate in favore dell'imputato.

In punto di pena, appare equo partire da una pena base di quattro mesi di reclusione militare, leggermente più vicina al massimo che al minimo, in considerazione della gravità delle espressioni utilizzate e del contesto particolarmente idoneo a gettare discredito sulla persona offesa.

A tale pena va applicata, senza alcun dubbio, l'aggravante di cui all'art. 3 d.l. 122/1993. Non sfugge al collegio che l'imputato, con ogni probabilità, non sia stato spinto a pronunciare le frasi indicate in imputazione con l'esclusiva soggettiva finalità di manifestare o propagandare odio razziale, anzi appare da molteplici elementi emersi nel corso dell'istruttoria che i suoi sentimenti di inimicizia nei confronti della persona offesa risalissero a eventi piuttosto risalenti nel tempo ed attinenti al loro rapporto professionale. Tuttavia, nel diffamare la persona offesa, l'imputato ha fatto esplicito riferimento alle sue origini straniere connotando tali origini in modo aspramente negativo, con modalità tali da far percepire a chiunque fosse in ascolto la chiara manifestazione di opinioni e sentimenti di disprezzo nei confronti delle persone di origini straniere simili a quelle della persona offesa. Tali modalità sono state potenzialmente idonee a suscitare analoghe ideazioni (se non di odio razziale, quanto meno di una visione di accettabilità di determinati atteggiamenti discriminatori) nei destinatari delle pressoché quotidiane esternazioni dell'imputato; esse sono state altresì idonee

1

a rendere maggiormente intensi simili sentimenti eventualmente già presenti nell'uditorio e a incoraggiare, attraverso la consapevolezza della condivisione, la loro ulteriore esternazione. Occorre considerare che l'offesa a sfondo razziale si è presentata come strutturata e connessa alla manifestazione di vere e proprie idee razziste nella parte in cui l'imputato, dicendo che la persona offesa aveva "...rubato un posto in accademia a un italiano..." ha esternato l'esecrabile convinzione secondo cui il cittadino italiano di origine straniera dovesse o non considerarsi italiano o comunque non considerarsi degno di diventare Ufficiale delle Forze Armate. Va inoltre sottolineato che le esternazioni dell'imputato avvenivano davanti a giovani militari affidati a lui per la loro istruzione militare e che, di conseguenza, l'imputato aveva una particolare possibilità di esercitare su di essi una certa influenza.

Questa è, da un lato, la situazione fattuale oggetto della valutazione del Collegio. Per quanto attiene, dall'altro lato, alla sfera applicativa dell'aggravante, occorre considerare quanto segue. Vi è stata una fase, in particolare durante il passato decennio, durante la quale la giurisprudenza della Cassazione ha oscillato fra un'interpretazione secondo cui, per la sussistenza dell'aggravante, era necessario che le esternazioni illecite si presentassero come connotate da idoneità a suscitare analoghi sentimenti di odio razziale, etnico o religioso ed un'interpretazione maggiormente estensiva secondo cui era sufficiente che le esternazioni si presentassero come oggettivamente connotate da contenuti di discriminazione razziale.





Le soggettive specifiche finalità dell'agente sono sempre state considerate, invece come irrilevanti. La giurisprudenza dell'ultimo decennio è invece unanimemente concorde nell'accedere al secondo orientamento, quello più estensivo, ritenendo sussistente l'aggravante in tutti i casi in cui contenuti denigratori dell'altrui nazionalità, provenienza etnica, religione siano oggettivamente percepibili, a prescindere sia dalle finalità soggettive dell'agente che dalla concreta idoneità di un effetto emulativo (Cass. Sez. V. n. 30525 del 4.2.13; Sez. III n. 43488 del 13.7.15; Sez. feriale n. 38877 del 20.8.15; Sez. V n. 13530 del 8.2.17; Sez. V n. 7859 del 2.11.17).

Si tratta di un orientamento, ad avviso del Collegio, di gran lunga preferibile rispetto a quello di parte della giurisprudenza del passato decennio. Si afferma ciò innanzitutto sulla base di un argomento letterale, cioè della considerazione che la tesi più restrittiva tende a porre un requisito ulteriore non richiesto dalla legge. Inoltre, il Collegio preferisce la seconda tesi sulla base della necessità di apprestare una tutela effettiva ai beni giuridici, la dignità della persona e l'uguaglianza dei cittadini, protetti dalla norma. Questi beni giuridici sono infatti esposti a un pericolo non meno diffuso e non meno intenso per effetto di condotte che fanno uso strumentale di un armamentario razzista per le più svariate finalità, contando su una larga e tacita accettazione, rispetto alle sporadiche condotte di chi si propone di propagandare idee razziste prefiggendosi l'obiettivo di convincerne il proprio uditorio. In altri termini, non esiste

9

ragione logico-giuridica di ritenere che, in un caso simile a quello oggetto del presente processo, in cui l'agente usa frasi razziste per astio personale, il *vulnus* al bene giuridico sia minore rispetto a quello che deriverebbe dal comportamento di un soggetto che agisse con il personale e unico scopo di veicolare idee razziste e cercando di farle approvare esplicitamente dal pubblico. Anzi, nei casi del primo tipo a pari offesa all'etnia, nazione, religione del destinatario della condotta criminosa corrisponde maggior diffusione, maggior pervasività, maggior capacità di trasmettere, se non esplicite idee razziste, svariati atteggiamenti implicitamente discriminatori e detrimenti dei fondamentali valori costituzionali, valori che, soprattutto nelle Forze Armate, sono oggetto della massima considerazione e devono continuare a esserlo.

Si deve pertanto concludere che l'aggravante sussiste ed è applicabile tutte le volte che la condotta delittuosa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una razza, di un'etnia, di un gruppo religioso ecc. rispetto agli altri.

Nel caso di specie, del resto, l'aggravante è senz'altro applicabile alla luce della giurisprudenza più recente e condivisibile ma sarebbe applicabile anche sulla base della più risalente e restrittiva giurisprudenza, sussistendo, come visto, anche il requisito, non più richiesto, della concreta idoneità a trasmettere sentimenti di carattere discriminatorio.

L'aggravante è applicabile a tutte le fattispecie criminose previste dalla legge penale, quindi senz'altro a tutti i reati previsti dai codici

penali militari, di pace e di guerra e, in generale, a tutti i reati militari.

La disposizione di cui all'art. 6 d.l. 122/93, secondo cui essa rende perseguibili d'ufficio tutti i reati commessi con l'aggravante in parola si applica senz'altro anche ai reati militari, per cui in sua presenza non è mai necessaria la richiesta del Comandante di Corpo.

L'aggravante, nel caso di specie, va applicata nella sua massima estensione, considerando il contesto, quello delle Forze Armate italiane, ed il giuramento prestato dall'imputato, che rendono oltremodo grave e stridente la violazione dei beni giuridici da essa tutelato. Ciò porta la pena a sei mesi di reclusione militare.

E' necessario fare applicazione della recidiva, che peraltro si avvicina moltissimo, nel caso di specie, data l'indole del precedente, ai caratteri di una recidiva specifica, portando in tal modo la pena a otto mesi di reclusione militare. E' inoltre necessario applicare l'aggravante del grado, limitandone l'estensione a un ottavo della pena raggiunta, così pervenendosi alla pena di nove mesi di reclusione militare. Il profilo della continuazione è di particolare importanza, trattandosi di una condotta che si è ripetuta sistematicamente per anni. Ciò comporta la necessità di raddoppiare la pena, così pervenendosi alla pena finale di un anno e sei mesi di reclusione militare.

Non vi è alcuna ragione di concedere le attenuanti generiche, trattandosi di soggetto pregiudicato e caratterizzato, nella sua carriera militare, da plurime sanzioni disciplinari, di età matura e di lunga esperienza militare, che ha commesso i fatti in una situazione

nella quale avrebbe dovuto essere di esempio per i giovani militari del suo plotone.

Non è possibile concedere i benefici di legge, poiché non si tratta della prima condanna e perché la presente condanna, unita alla precedente, supera il limite dei due anni.

**P. Q. M.**

letti gli artt. 261 c.p.m.p., 533 ss. c.p.p.

**DICHIARA**

██████████, presente, responsabile del reato ascrittogli e, fatta applicazione delle circostanze aggravanti contestategli e della recidiva, riconosciuta la continuazione, lo

**CONDANNA**

alla pena di un anno e sei mesi di reclusione militare, oltre a spese e conseguenze di legge;

**CONDANNA**

altresì ██████████ al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, che liquida in € 4.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in € 4.450,50, oltre a I.V.A. e C.P.A..


Verona, 16 dicembre 2019

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott. Enrico della RATTÀ RINALDI

Dott. Massimo BOCCHINI



IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

- Dott. Antonio MOSCA -

depositato in Cancelleria oggi 24.12.19  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
- Dott. Antonio MOSCA -